



COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via delle Scuole n.13 – tel. 0124/659660 – fax 0124/697039

e-mail tecnico@castelnuovo-nigra.it

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INERENTE LA CONCESSIONE D'USO DELL'ALPEGGIO COMUNALE "ALPE NERE" E DEL PASCOLO ADIACENTE - CAPITOLATO PRESTAZIONALE -

Art. 1

Ai fini della partecipazione alle procedure di concessione d'uso dell'alpeggio comunale denominato "Alpe Nere", composto da terreni e fabbricati, nonché del pascolo adiacente, viene utilizzata la formula del "Contratto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione" ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n.228, da stipularsi nei confronti di un imprenditore agricolo o equipollente regolarmente iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile. L'interessato non deve trovarsi in situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (requisiti di carattere generale);

Art.2

L'alpeggio "Alpe Nere", identificato in mappa al foglio 3 sez. A mappale n.204, ha una superficie di mq. 18.652. Oltre alla superficie a pascolo esso comprende:

n.1 fabbricato adibito a stalla, con capienza di circa 60 capi bovini;

n.1 alloggio di servizio con annessi locali di trasformazione prodotti caseari, privo di energia elettrica, acqua potabile ed impianto di riscaldamento;

n.1 concimaia.

La proprietà non è servita dalla rete elettrica; l'approvvigionamento idrico è costituito da una derivazione di sorgente non fornita di potabilità; la manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere è a carico del concessionario.

Il pascolo che viene concesso unitamente agli immobili sopra descritti è identificato in mappa al foglio 3 sez. A mappale n.203 e ha una superficie di mq. 253.458.

Art.3

A carico del concessionario spetta la manutenzione ordinaria degli immobili.

Tutta l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di pulizia e decoro.

I passaggi e i sentieri esistenti dovranno essere mantenuti permanentemente sgombri.

Non potrà essere utilizzato come pascolo l'area attrezzata comunale.

Art.4

L'alpeggio dovrà essere utilizzato per la produzione di formaggi e prodotti caseari, con l'obbligo di monticazione esclusiva di bestiame produttivo e con obbligo di ricovero notturno degli animali; il periodo minimo di monticazione è stabilito in 90 (novanta) giorni all'anno.

Art.5

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto della concessione.

Art.6

Il rapporto di collaborazione avrà durata triennale, relativamente agli anni 2021-2023, e verrà stipulata apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con spese a carico del concessionario.

Art.7

Il prezzo annuo di concessione posto a base di gara è di € 1.000,00 (euro mille/00). Sono ammesse solamente offerte in aumento. Il canone di concessione dovrà essere versato entro il 15 novembre di ogni anno contrattuale.

Art.8

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato, qualora riscontrato e verbalizzato a cura dei funzionari comunali, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a € 100,00 (cento/00); l'elevazione della terza sanzione comporterà l'immediata rescissione del contratto.

Art.9

Eventuali lavori di miglioria e manutenzione straordinaria inerenti i fabbricati, concordati col Comune, potranno essere scalati dal canone di concessione, previa valutazione degli stessi. In ogni caso il concessionario si impegna alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni in cui essi si trovano all'atto della sottoscrizione tra le parti.